

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1983

Ulteriori interventi in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno in crisi occupazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle aree del Mezzogiorno, a seguito del verificarsi di uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali ed in vista di nuovi investimenti pubblici, si è ritenuto necessario intervenire in favore dei lavoratori resisi disponibili a seguito del completamento delle opere suddette mediante ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Senonchè, il negativo andamento della situazione economica generale del Paese ed il perdurare delle difficoltà che hanno ritardato l'inizio dei lavori pubblici programmati e finanziati per le aree del Mezzogiorno non hanno certo contribuito a risolvere i problemi che si frapponivano alla rioccupazione dei lavoratori.

D'altro canto, poichè nelle aree interessate alla crisi occupazionale tutti i settori produttivi hanno registrato un andamento negativo, solo più massicci investimenti pubblici potranno consentire la creazione di nuovi posti di lavoro ed il reinserimento in

attività produttiva della manodopera esuberante.

In tale difficile contesto si rende pertanto urgente e necessaria un'ulteriore proroga di dodici mesi del trattamento di integrazione salariale, atteso che in molte aree interessate (Acerra, Lametia Terme, Brindisi, Rossano Calabro, Gela, Ragusa e la Sardegna) sono già venuti a scadere i termini massimi per la concessione del trattamento stesso previsti dalla legge 10 marzo 1983, n. 60.

A tale riguardo quanto mai significativa appare la situazione della regione Sardegna, ove i lavoratori disoccupati ammontano a n. 116.930 unità ed i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore industria superano le 7.500 unità su circa n. 70.000 addetti.

A tali finalità risponde l'articolo 1 del presente disegno di legge che riguarda, nelle aree predette, circa 4.000 lavoratori sospesi dal lavoro, dei quali 1.900 localizzati nella sola regione Sardegna, con un onere finanziario, a carico della contabilità separata degli interventi straordinari nell'ambito della gestione ordinaria della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, stimabile in 45 miliardi di lire.

Alla copertura finanziaria di tale onere si provvede (articolo 3) utilizzando le disponibilità della gestione per l'integrazione dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge-quadro in materia di formazione professionale (n. 845 del 1978).

Si è ritenuto logico utilizzare dette disponibilità finanziarie in quanto, da un lato,

a tale gestione affluiscono contributi provenienti dalla gestione contro la disoccupazione involontaria dell'INPS e, dall'altro, va considerato che il disegno di legge in esame consente di evitare la sussistenza delle condizioni che determina l'intervento della predetta gestione.

Con l'articolo 2 si è ritenuto opportuno estendere, nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

Le richiamate disposizioni prevedono, fra l'altro, l'utilizzazione temporanea di tali lavoratori, tenuto conto della loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, prevedendo misure incentivanti per i lavoratori stessi.

Le finalità che si intendono con ciò conseguire sono di tutta evidenza: da un lato, la rioccupazione, sia pur temporanea e parziale, non può non determinare riflessi positivi sul piano sia psicologico individuale che sociale; dall'altro, la possibilità di produrre a costi più bassi determina una maggiore disponibilità di risorse da destinare direttamente alla realizzazione o ad incremento delle opere e dei servizi di pubblica utilità, che in avvenire potrebbero essere fonte di ulteriori posti di lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, e dalla legge 10 marzo 1983, n. 60, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di dodici mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di dodici mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

**Art. 2.**

Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 1, valutato in lire 45 miliardi, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.